

COMUNE DI POZZALLO
COMMISSARIO AD ACTA

COMUNE DI POZZALLO
R. Reg. N° 2204
Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato sul Portale on-line del
Comune dal 18/06/24 al 09/07/2024
opposizioni e reclami
RESPONSABILE DEL SEGRETARIATO

**Proposta di deliberazione del Commissario ad Acta
con i poteri del Consiglio Comunale**

N. M. DEL 18-06-2024

**OGGETTO: Esecuzione Sentenza TAR Sicilia Sez. staccata di Catania Sez. II, n. 2884/2021.
Variazione di Bilancio e Riconoscimento debito fuori bilancio.**

L'anno 2024, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 9,30, presso la Sede municipale del Comune di Pozzallo, nell'Ufficio del Responsabile dell'U.O. Settore I, dott. Angelo Carpanzano e con la sua assistenza,

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giampiero Bella, nella qualità di Segretario Generale del Comune di Modica, giusta nomina di cui alla Sentenza TAR Sicilia Sez. staccata di Catania Sez. II, n. 2884/2021, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

Premesso:

- che con sentenza in data 21.9.2021, n. 2884, il T.A.R. Sicilia Sez. staccata di Catania Sez. II ha accolto il ricorso iscritto al n. 354/2021 reg. ric. ordinando al Comune di Pozzallo di provvedere sull'istanza dei Sigg.ri. _____ entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima e per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato lo scrivente quale Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza, entro l'ulteriore termine di 120 giorni, con oneri a carico del Comune di Pozzallo, condannando altresì la medesima Amministrazione alla refusione delle spese legali in favore dei ricorrenti, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge;
- che la sentenza n. 2884/2021 è stata comunicata via p.e.c. al Comune di Pozzallo lo stesso 21.9.2021;
- che il termine di novanta giorni assegnato dal T.A.R. è inutilmente decorso;
- che con verbale n. 4437 del 16.02.2022 lo scrivente si è insediato quale Commissario ad acta;
- che con istanza del 23.5.2022 lo scrivente ha chiesto una proroga del termine assegnato;
- che con propria ordinanza del 26.1.2023, n. 221, il T.A.R. ha concesso la chiesta proroga;
- che conseguentemente ad ulteriore inerzia dell'Amministrazione Comunale in ordine alla definizione del procedimento - pur a fronte di una proposta transattiva dei creditori ricorrenti - in data 26.02.2024 lo scrivente Commissario ad Acta, prendendo atto che la stima dei ricorrenti e la relativa proposta transattiva, pur rimasta senza riscontro, rappresentava comunque l'ultimo riferimento di definizione formalizzato tra le parti, ha depositato presso il Comune di Pozzallo proposta deliberativa da adottare con i poteri del Consiglio con cui:
 - a) sanciva di fare luogo all'acquisizione sanante a favore dell'Ente dell'immobile occupato sine titolo ex artt. 42, co. 2, lett. l, D.Lgs. n. 267/2000, e 42 bis, co. 1, D.P.R. n. 327/2001;

- b) disponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, il riconoscimento e la liquidazione ai proprietari ricorrenti dei relativi indennizzi, e precisamente:
- € 211.536,00, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42 bis, co. 2, D.P.R. n. 327/2001 (€ 18,00 x 11.752,00 mq);
 - € 21.153,60, a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis, co. 1, D.P.R. n. 327/2001 (10% dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale);
 - € 428.027,16, a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo ex art. 42 bis, co. 3, D.P.R. n. 327/2001 (5% dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale x 40 anni, dal 22.8.1983 di occupazione del fondo);
- c) prevedeva che il pagamento dell'indennizzo liquidato, di complessivi € 660.716,76, avvenisse: quanto ad € 150.000,00, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto; quanto ad € 510.716,76, all'incasso da parte del Comune di Pozzallo delle somme che saranno oggetto di apposito finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti;
- d) rinviava ad atto successivo l'adozione delle variazioni del bilancio necessarie per provvedere al pagamento dell'indennizzo liquidato e riconosciuto in favore dei proprietari, dando atto che, al fine di procedere al finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti delle somme di cui all'art. 3, lett. b) con parere n. 13/SSRRCO/QMIG/16 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno ritenuto finanziabili con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative;
- e) demandava al Responsabile del Settore Finanziario la predisposizione delle procedure e degli atti propedeutici all'adozione dei provvedimenti in questione.
- che a seguito di tale proposta il Comune di Pozzallo ha trasmesso con p.e.c. in data 7.3.2024 la nota prot. n. 6631 di pari data, con cui, a fronte delle perizie di stima diverse delle due parti, delle valutazioni dell'attuale Responsabile dell'UTC di Pozzallo e dell'interesse dell'Ente ad evitare ogni danno economico connesso ad erronee valutazioni (di parte), ha invitato il Commissario ad Acta a chiedere al TAR la nomina di un CTU, la cui stima super partes potesse essere accettata da entrambe le parti, costituendo il valore economico condiviso per definire la pratica e rappresentando altresì che in caso negativo l'Ente avrebbe impugnato, a difesa del proprio interesse pubblico, gli atti commissariali adottati sulla base delle stime di parte ricorrente;
 - che alla luce di tale nota, lo scrivente Commissario ad Acta, con istanza depositata in data 15.3.2024, ha richiesto al TAR Catania, Sezione II, di procedere - laddove effettuabile con proprio provvedimento - alla nomina di un CTU che provveda alla quantificazione delle indennità da liquidare nella procedura in oggetto, oppure, qualora tale nomina fosse demandata alle competenze commissariali, di voler autorizzare espressamente lo scrivente Commissario ad Acta in merito, indicando altresì, se possibile, il nominativo di professionista idoneo tra quelli iscritti nei pertinenti Albi a disposizione dello stesso TAR;
 - con ordinanza n. 1772/2024 Reg. Provv. Coll. del 13.05.2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), ha osservato che *“il perito nominato dal Comune ha individuato il valore di € 18,00 al metro quadro e i ricorrenti hanno infine convenuto in ordine a tale determinazione. L'art. 42-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce espressamente che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente all'acquisizione sanante corrisponde al valore venale del bene. Trattasi, chiaramente, del valore attuale del bene, posto che la perdita della proprietà in forza dell'acquisizione sanante non può che essere ristorata tenendo conto del valore del bene nel momento in cui interviene la cosiddetta “espropriazione postuma”. Anche il pregiudizio per*

l'occupazione senza titolo e per il nocumento di natura non patrimoniale devono essere commisurati in relazione al valore venale e attuale del bene. Non può ammettersi, a fronte dell'inequivocabile tenore del disposto normativo, una devalutazione del valore del bene con riferimento al momento in cui è intervenuta l'occupazione. Pertanto, non appare necessario nominare un consulente tecnico d'ufficio, in quanto è già stato fondatamente appurato (dalla stessa Amministrazione) che il valore dell'area è pari, attualmente, ad € 18,00 al metro quadro. Il Comune ha ovviamente il diritto di contestare nelle opportune sedi il provvedimento che il commissario ad acta dovrà assumere tenendo conto dell'importo che è stato indicato, con la precisazione che eventuali doglianze sul punto dovranno essere fatte valere innanzi al giudice ordinario (e, segnatamente, innanzi alla Corte di Appello, funzionalmente competente) e non mediante reclamo proposto in questa sede avverso la decisione dell'ausiliario";

- che pertanto, per le suddette motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), ha rigettato l'istanza del commissario ad acta per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ha rappresentato all'ausiliario che occorre dare esecuzione alla sentenza portata in ottemperanza tenendo conto che il valore dell'area è pari ad € 18,00 al metro quadro;
- che pertanto, dovendo procedere all'esecuzione della suddetta sentenza TAR n. 2884/2021 nei termini precisati dall'ordinanza collegiale n. 1772/2024 Reg. Provv. Coll. del 13.05.2024, con deliberazione n. 10 del 28.05.2024, adottata con i poteri del Consiglio comunale, lo scrivente Commissario ad Acta ha disposto:

➤ ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione non retroattiva al patrimonio indisponibile del Comune di Pozzallo, con sede legale in Piazza Municipio, n. 1, c.f. 00170330880, del fondo sito in Pozzallo (RG), c.da Carpintera, complessivamente esteso mq. 11.752,00, come di seguito meglio distinto in catasto:

- foglio 3, particella 319, qualità seminativo – classe 3, superficie ha 01.15.89, reddito dominicale € 38,90, reddito agrario € 23,94;
- foglio 3, particella 320, ente urbano, superficie ha 00.01.63;

dando atto che tale fondo viene trasferito in proprietà del Comune di Pozzallo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

➤ il riconoscimento e la liquidazione ai

- € 211.536,00, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale ex art. 42 bis, co. 2, D.P.R. n. 327/2001 (€ 18,00 x 11.752,00 mq);
- € 21.153,60, a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis, co. 1, D.P.R. n. 327/2001 (10% dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale);
- € 431.475,48, a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo ex art. 42 bis, co. 3, D.P.R. n. 327/2001 (5% dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale dal 22.8.1983 di occupazione del fondo al 28.5.2024);

per un totale di € 664.165,08 (euro seicentosesantaquattromilacentosessantacinque/08);

➤ che il pagamento dell'indennizzo liquidato in complessivi € 664.165,08 avverrà, pro quota, in rapporto alle rispettive percentuali di proprietà come indicate in premessa:

- a) quanto ad € 150.000,00, entro trenta giorni dal presente atto;



alla Corte di Appello di Catania ogni controversia riguardante la determinazione e la corresponsione della indennità;

Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pozzallo che, effettuate le verifiche disposte dallo scrivente, per le vie brevi dà atto:

- che in ordine al pagamento della somma liquidata dalla deliberazione commissariale n. 10/2024 non sussiste correlato impegno contabile, costituendo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.gs. n. 267/2000, per cui è necessario il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- che, ferma restando le procedure per la previsione nelle scritture contabili dell'Ente del Mutuo Cassa DD.PP. previsto per il pagamento della somma a saldo di € 514.165,80, per quanto concerne il primo pagamento di € 150.000,00 - previsto entro il termine breve di trenta giorni dalla stessa deliberazione commissariale – non sussiste idoneo stanziamento su capitolo afferente tale tipologia di spesa, per cui è preliminarmente necessario adottare apposita variazione di bilancio al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2024, come da allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che si rende pertanto necessario procedere ad apposita variazione di bilancio che, fermo restando quanto ulteriormente necessario per la previsione in bilancio del suddetto importo di € 514.165,80 da finanziare con Mutuo Cassa DD.PP., consenta il finanziamento immediato della prima tranche di pagamento di 150.000,00;

Ritenuto altresì di inserire in tale variazione di bilancio l'ulteriore somma di cui si rende necessario il riconoscimento quale debito fuori bilancio, rappresentata dal compenso spettante al Commissario ad Acta per l'esecuzione dell'incarico conferito dalla sentenza TAR in oggetto, per l'importo presunto stimabile di € 10.000,00, fatto salvo il più preciso ammontare che sarà comunque determinato e liquidato da parte dello stesso TAR Sicilia Sez. staccata di Catania, Sez. Seconda, cui si farà esclusivo riferimento per il relativo pagamento;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad apposita variazione di bilancio dell'importo complessivo di € 160.000,00;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che ai primi tre commi così recita:

- 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
- 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*
- 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;*

Ritenuto, quindi, con i poteri del Consiglio comunale, insiti nella carica commissariale esercitata, e per le ragioni di cui sopra, di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2024, la seguente variazione di bilancio, dando atto che la stessa riguarda ex lege la competenza e la cassa e con essa viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri di bilancio ed il rispetto del pareggio di bilancio:



Minori spese:

- cap. 6305/7 per € 48.000,00;
- cap. 17841 per € 72.000,00;
- cap. 5570/10 per € 40.000,00;

Maggiori spese:

- cap. 5570 per € 160.000,00;

Rilevato che, conseguentemente e contestualmente alla suddetta variazione, al fine di definire il suddetto pagamento della prima tranche convenuta del debito, nei termini perentori fissati, anche nell'interesse del debitore, si rende necessario ed urgente per l'Ente provvedere al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000, del debito fuori Bilancio in oggetto, dell'ammontare complessivo di € 664.165,08 (euro seicentosessantaquattromilacentosessantacinque/08);

Ritenuto altresì di procedere al contestuale riconoscimento del compenso spettante allo scrivente Commissario ad Acta, quale debito fuori bilancio ulteriore e connesso a quello di cui alla sentenza TAR in oggetto, per la cifra presunta di € 10.000,00, fatto salvo il più preciso ammontare, che sarà oggetto di puntuale liquidazione da parte del TAR Sicilia Sez. staccata di Catania, Sez. seconda;

Visti i pareri resi in ordine al presente atto per la regolarità tecnica e contabile, che corredano il presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere a quanto sopra in esecuzione dell'incarico in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni del giudice amministrativo, espresse con i provvedimenti sopra riportati;

Tutto ciò premesso e sulla scorta dei poteri conferiti, avendone titolo e legittimazione, in base agli atti indicati e per le ragioni di cui in premessa,

Visti i pareri favorevoli resi sulla presente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 8/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000:

- da parte del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica;
- da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/11;
- la L.R. n. 48/1991;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art.12, comma 2, della L.R. 44/91;

PROPONE

1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2024, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, la seguente variazione di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 160.000,00;

Minori spese:

- cap. 6305/7 per € 48.000,00;
- cap. 17841 per € 72.000,00;

▪ cap. 5570/10 per € 40.000,00;

Maggiori spese:

▪ cap. 5570 per € 160.000,00;

2. Di dare atto che tale variazione del bilancio di previsione riguarda ex lege la competenza e la cassa, che con essa non sono utilizzate entrate aventi specifica destinazione per legge e che viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri di bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio e dei principi di cui ai commi 1 e 6 dell'art.162 del D.Lgs. 267/2000;
3. Di provvedere, conseguentemente e contestualmente alla suddetta variazione, al fine di definire il suddetto pagamento della prima tranche convenuta del debito, nei termini perentori fissati anche nell'interesse del debitore, al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000, del debito fuori Bilancio in oggetto, dell'ammontare complessivo di € 664.165,08 (euro seicentosessantaquattromilacentosessantacinque/08);
4. Di procedere, altresì, al contestuale riconoscimento del compenso spettante allo scrivente Commissario ad Acta, quale debito fuori bilancio ulteriore e connesso a quello di cui alla sentenza TAR in oggetto, per la cifra presunta di € 10.000,00, fatto salvo il più preciso ammontare, che sarà oggetto di puntuale liquidazione da parte del TAR Sicilia Sez. staccata di Catania, Sez. seconda;
5. Di demandare al competente Ufficio l'adozione degli atti gestionali consequenziali, al fine di provvedere al pagamento della prima tranche del debito riconosciuto nei termini convenuti;
6. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. Di trasmettere la presente deliberazione corredata dei relativi allegati all'Istituto di credito tesoriere comunale;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giampiero Bella



IL RESPONSABILE DELL'U.O. I SETTORE

Dott. Angelo Carpanzano



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole

Pozzallo, li 17/06/2024



Il Responsabile del Settore
Dott. Angelo Carpenzano

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole

Pozzallo, li 17/06/2024



Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Angelo Carpenzano